

CAPITOLATO GENERALE

ARSIAL, in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 388 del 05/07/2021, intende procedere alla vendita di materiale legnoso ritraibile dal taglio di diradamento e messa in sicurezza del bosco, la cui consistenza è descritta di seguito, sito in terreni di sua proprietà.

Art. 1

Descrizione lotti

- 1) Bosco alto fusto di pino domestico, sito nel comune di Tarquinia (VT) in località Torre di Sant'Agostino, distinto in Catasto Terreni al foglio n. 120 particelle n. 94 e 495, con nulla osta al taglio da parte della Provincia di Viterbo (Determinazione Dirigenziale NRG 1008 del 13/05/21)
- 2) Bosco alto fusto di pino domestico, sito nel comune di Civitavecchia (RM), in località La Frasca, distinto in Catasto Terreni al foglio 3, Particelle n. 71, al foglio 1 Particelle n. 230, 231, 936 con nulla osta al taglio da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale (Fascicolo 13278 – Autorizzazione)

L'oggetto del contratto è unico, l'offerta deve essere fatta per entrambi i lotti.

Art.2

Condizioni di vendita

La vendita avrà luogo a seguito di asta pubblica ai sensi dell'art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924 e con il procedimento previsto dal successivo art. 76, ovvero con il sistema delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con i prezzi a base d'asta.

Il contratto verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato la migliore offerta in aumento.

Le spese della sicurezza e della Sorveglianza lavori sono da intendersi a carico della ditta aggiudicatrice.

Si specifica che:

- sono ammesse esclusivamente offerte in aumento, senza che sia prefissato alcun limite di aumento; - in caso di offerte di uguale importo si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 77 del R.D.827/1924;
- l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché superiore al prezzo a base d'asta;
- **l'apertura dei plichi pervenuti è fissata per le ore 14,00 del giorno 29/07/2021 presso la sede dell'ARSIAL di via Rodolfo Lanciani, 38, 00162 Roma.** Alla seduta di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l'intervento dei legali rappresentanti dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Il R.U.P. incaricato, in presenza di due testimoni, provvederà alle seguenti operazioni:

1. verifica correttezza formale dei plichi pervenuti;
2. apertura dei plichi corretti;

3. esame della documentazione pervenuta, verificandone la completezza e l'eshaustività rispetto alle prescrizioni del bando;
4. valutazione delle offerte economiche;
5. aggiudicazione provvisoria.

- l'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese al riguardo; - gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell'asta, l'aggiudicazione non abbia luogo.

Art. 3

Requisiti di partecipazione

Le imprese invitate devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale: i soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e non devono aver riportato condanne penali per lo svolgimento di attività di utilizzazioni boschive negli ultimi 3 anni.
- iscrizione all'Albo delle Ditte boschive o Imprese abilitate a partecipare ad aste pubbliche
- iscrizione alla Camera di commercio come ditta boschiva.

Art. 4

Modalità di consegna delle offerte

Le imprese interessate sono invitate a far pervenire **entro e non oltre le ore 14,00 del giorno .../07/2021** un plico sigillato – con l'esatta indicazione del nominativo del mittente, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax la partita IVA e il numero di codice attività, l'indirizzo di PEC – controfirmato sui lembi di chiusura e recante la seguente dicitura:

“OFFERTA PER LA VENDITA DI SOPRASSUOLO BOSCHIVO” indirizzato a: ARSIAL Area Patrimonio - Via Rodolfo Lanciani, 38, 00162 Roma

La consegna del plico, per la quale sono ammessi sia la consegna a mano, sia il servizio postale che il corriere, dovrà avvenire all'Ufficio Protocollo di ARSIAL Via Rodolfo Lanciani, 38, 00162 Roma. Ai fini dell'arrivo dei plichi farà fede il timbro e l'orario apposti dall'Ufficio Protocollo. Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione dell'offerta non è riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le offerte recapitate non possono essere ritirate.

Art. 5

Modalità di presentazione delle offerte

Il plico sigillato di cui al precedente art.5, dovrà contenere, a pena di esclusione:

1) UNA BUSTA denominata “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che dovrà contenere a pena di esclusione:

1.a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 attinenti ai requisiti di partecipazione (conforme al Modello allegato alla lettera di invito), con allegata copia fotostatica del documento del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifiche la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 da parte dei soggetti previsti allo stesso articolo devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante, titolare o procuratore dell'impresa.

1.b) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo sul luogo oggetto dei lavori. Il sopralluogo deve essere svolto ai fini di una corretta formazione dell'offerta. Si svolgerà, come riportato nella lettera di invito, presso la "Pineta Sant'Agostino" località Pineta Torre di Sant'Agostino – Tarquinia (VT) e "Pineta La Frasca" località LA Frasca Covotavecchia (RM) in autonomia dalla ditta interessata, la quale allegnerà all'offerta una auto dichiarazione di avvenuto sopralluogo.

2) UNA BUSTA denominata "OFFERTA ECONOMICA", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, che dovrà contenere, a pena di esclusione:

L'offerta economica (conforme al Modello allegato alla lettera di invito), completa di marca da bollo (€ 16,00) con l'indicazione del prezzo offerto per ciascun lotto e il prezzo complessivamente offerto per entrambi i lotti. L'offerta deve essere obbligatoriamente maggiore del prezzo posto a base d'asta, al netto di IVA, espresso in cifre e in lettere (in caso di discordanza sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione).

L'offerta a pena di esclusione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante. Nel caso di offerta presentata da un concorrente che si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà produrre i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Art.6

Motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che:

- a) il soggetto concorrente non sia in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art.4
- b) l'offerta e gli altri documenti di cui al precedente art. 5 non risultino pervenuti all'Ufficio Protocollo di ARSIAL entro il termine stabilito nel presente bando. A tal fine si sottolinea che, a pena di esclusione dalla procedura, farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo della documentazione presso l'Ufficio protocollo di ARSIAL, così come evinto dalla relativa registrazione di protocollo, e non farà fede il timbro postale e la data di invio della stessa;
- c) la dichiarazione sostitutiva di cui all'art.5 punto 1.a :
 - manchi;
 - non sia sottoscritta;

- sia sottoscritta da persona diversa rispetto alla persona dichiarante;
 - nel caso in cui vi siano soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, manchi idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell'impresa;
 - risulti priva delle dichiarazioni necessarie ai fini della partecipazione alla procedura, contenute nell'apposito modello;
- d) l'attestazione di avvenuto sopralluogo di cui al punto 1.b dell'art.5:
- manchi,
- e) l'impresa/società/altro soggetto partecipante si trovi in altra causa di esclusione prevista dalla normativa vigente.
- f) l'offerta economica di cui al punto 2) dell'art 5:
- manchi;
 - non sia sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
 - non contenga l'indicazione del prezzo offerto e le dichiarazioni presenti nel relativo modello;
 - sia di importo inferiore rispetto a quello posto a base di gara;
- g) Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato od incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara

Art 7

Aggiudicazione e verifiche

L'aggiudicazione sarà effettuata in via provvisoria da ARSIAL secondo i criteri dell'art. 2. Ove il soggetto aggiudicatario provvisorio non risulti effettivamente in possesso dei requisiti richiesti, ARSIAL non darà corso all'aggiudicazione definitiva, con successiva segnalazione del fatto all'Autorità. Restano salvi gli effetti connessi a quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Analogamente si procederà in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per inadempimento dell'originario vincitore.

In seguito alle verifiche riportate ARSIAL procederà all'aggiudicazione definitiva e alla relativa comunicazione mediante PEC.

Art. 8

Adempimenti successivi all'aggiudicazione

Con la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ARSIAL invita l'aggiudicatario a:

1) costituire, entro massimo 10 giorni dalla aggiudicazione, cauzione definitiva a favore di ARSIAL con validità fino al termine dei lavori, pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998. La fideiussione deve recare la firma del soggetto autorizzato dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la

rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di ARSIAL e senza possibilità di porre eccezioni, la clausola "a semplice richiesta di ARSIAL, in caso di inottemperanza degli impegni da assumere con il contratto, o in caso di esecuzione dei lavori non a regola d'arte, danneggiamenti a cose e strutture del Patrimonio Regionale e alla viabilità forestale o comunale" e la clausola di automatico rinnovo nel caso in cui ARSIAL non provveda a restituire l'originale della polizza o ad autorizzarne lo svincolo.

Il documento attestante la costituzione della garanzia deve essere presentato in originale.

2) presentare, entro massimo 10 giorni dalla aggiudicazione, copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (qualora l'impresa sia obbligata alla sua adozione).

3) presentare, entro massimo 10 giorni dalla aggiudicazione, idonea assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi riguardante lo svolgimento in tutte le fasi della propria attività professionale con massimale di 500.000,00 €;

4) stipulare il contratto per la vendita del bosco in piedi, nella forma della scrittura privata, nel termine massimo di 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva. Le spese per i diritti di segreteria, registrazione e imposta di bollo sono a carico dell'aggiudicatario.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Qualora l'impresa aggiudicataria, in assenza di comprovati motivi di forza maggiore, non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito dall'Amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima si riserva di escludere l'impresa stessa dalla partecipazione alle gare future, secondo il principio contenuto nel comma 1 dell'articolo 68 del R.D n. 827/1924.

La ditta aggiudicataria con la sottoscrizione del contratto si obbliga all'esecuzione completa dei lavori oggetto dell'offerta. Nel caso in cui gli stessi non fossero completati entro i termini stabiliti ed in assenza di apposita richiesta di proroga dei termini formalmente autorizzata, ARSIAL può rivalersi attraverso la cauzione depositata. Le parti convengono che il foro competente per eventuali controversie derivate dall'attuazione del Contratto, non composte bonariamente o mediante arbitrato, sarà il foro di Roma.

Copia dello stesso contratto sarà inviata per conoscenza all'Amministrazione provinciale di Viterbo, alla CMRC e al Gruppo Carabinieri Forestale Provinciale competente.

Art. 9

Prescrizioni al taglio

Si riportano le prescrizioni indicate nel nulla osta della Direzione Regionale Capitale Naturale e riprese nei nulla osta al taglio della Provincia di Viterbo e della CMRC:

1) Lotto 1 - Pineta Sant'Agostino – Tarquinia (VT)

- venga interdetta alle operazioni di taglio una fascia prospiciente al mare di ampiezza non inferiore a 15-20 metri a partire dalla pianta di Pino domestico più prossima alla linea di costa, come previsto dal progetto; *in tale fascia possono tuttavia essere rimossi esemplari morti che presentino pericoli per la pubblica incolumità;*

- siano risparmiati al taglio gli esemplari di pino dalla forma contorta, in particolare nella zona della pineta che fronteggia il mare;
- sia data comunicazione di inizio (7 giorni prima dell'esecuzione lavori) e fine taglio alla PEC del Servizio Guardiaparco guardiaparcodirezione@regione.lazio.legalmail.it;
- sia effettuato il taglio fuori dalla stagione riproduttiva degli uccelli; in particolare il taglio è vietato dal 1 marzo al 15 luglio;
- dovranno essere preservate dal taglio o danneggiamento le specie vegetali non oggetto della presente utilizzazione forestale;

2) Lotto 2 - La Frasca – Civitavecchia (RM)

- venga interdetta alle operazioni di taglio una fascia prospiciente al mare di ampiezza non inferiore a 15-20 metri a partire dalla pianta di Pino domestico più prossima alla linea di costa, come previsto dal progetto;
- siano risparmiati al taglio gli esemplari di pino dalla forma contorta, in particolare nella zona della pineta che fronteggia il mare;
- sia data comunicazione di inizio (7 giorni prima dell'esecuzione lavori) e fine taglio alla PEC del Servizio Guardiaparco guardiaparcodirezione@regione.lazio.legalmail.it;
- sia effettuato il taglio fuori dalla stagione riproduttiva degli uccelli; in particolare il taglio è vietato dal 1 marzo al 15 luglio;
- dovranno essere preservate dal taglio o danneggiamento le specie vegetali non oggetto della presente utilizzazione forestale;

Si inoltre forniscono le seguenti prescrizioni valide per entrambi i lotti:

- 1) nelle aree di naturalità indicate nel piano di taglio:
 - per n. 3 piante indicate al taglio per area andrà rimossa la chioma e lasciato il fusto in piedi per un'altezza di almeno 4 metri;
 - per n. 2 piante indicate al taglio per area la pianta andrà lasciato al suolo, compresa di chioma;
- 2) Il taglio, considerando l'alta frequentazione dell'area nel periodo estivo, non potrà cominciare prima del 01 settembre 2021.

Art. 10 Capitolato d'oneri

Per quanto non indicato e per i successivi e ulteriori adempimenti si rimanda al “Capitolato D'oneri” e relativa “Stima economica – valore di macchiatico” (Prot. ARSIAL n. 1561/21) realizzati per conto di ARSIAL dal dott. Forestale Bachisio Bosa per i due lotti di cui all'art. 1.

Dott. Forestale Luca Scarnati
(art. 3 comma 3 Legge n. 3/76)

REGIONE LAZIO

Provincia di Viterbo

ARSIAL

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo
e l'Innovazione
dell'Agricoltura nel Lazio

Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione Agricoltura Lazio

Progetto di utilizzazione boschiva per interventi intercalari di *Diradamento* in pineta di origine artificiale di proprietà Arsial, in località *S. Agostino* in territorio del comune di Tarquinia (VT), in attuazione del Piano di Gestione Forestale adottato da Arsial con Determinazione del Direttore Generale n. 190 del 10/04/2020

CAPITOLATO D'ONERI

SOGGETTO RICHIEDENTE: Arsial

DATA: febbraio 2021



STUDIO TECNICO AGROFORESTALE
Dott. Forestale Bachisio Bosa

Sedi: Via Fontana dei Lumini, 36 – 01100 Viterbo
Via G.P. Becciu, 48 – 07010 Bultei (SS)
C.F. BSOBHS70C03G203I P. IVA 02111980906
Tel. 3470868104 mail: bachisiobosa@inwind.it
Pec: b.bosa@epap.conafpec.it

IL TECNICO
Dott. For. Bachisio Bosa

CAPITOLATO SPECIALE

delle condizioni e degli oneri sotto i quali viene *posto in vendita* il diradamento di una fustaia di conifere a prevalenza di pino domestico in località **S. Agostino** nel comune di Tarquinia (VT) di proprietà dell'ARSIAL (Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'Agricoltura nel Lazio).

A) CONDIZIONI GENERALI

ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA E BOSCO OGGETTO DELLA STESSA

Art. 1. L'ARSIAL pone in vendita, in esecuzione della *Determinazione del Direttore Generale* n. ____ del _____, il materiale legnoso ritraibile dal diradamento della fustaia di conifere a prevalenza di pino domestico ubicata in località **S. Agostino**, caratterizzato dai dati catastali sotto riportati:

UBICAZIONE		ESTREMI CATASTALI		SUPERFICIE CATASTALE	SUPERFICIE INTERVENTO
Comune	Località	Foglio	Mappali	(ha.are.ca)	(ha.are.ca)
			94	8.56.67	4.40.00
			495	6.73.27	4.10.00
TOTALE				15.29.94	8.50.00

Complessivamente la superficie netta assegnata per il taglio assomma ad **ha 7,00**.

La cartografia ubicativa dell'area di intervento su CTR su ortofoto e su catastale è riportata nell'allegato elaborato cartografico del progetto di diradamento, che costituiscono parte integrante del presente capitolato d'oneri.

VALORE E RISCHI DI VENDITA

Art. 2. – La vendita del materiale legnoso avviene a corpo partendo dal prezzo a base d'asta di **Euro 1.819,00 (euro milleottocentricianove/00) oltre agli oneri di legge (IVA)**.

Detti importi sono già considerati nell'ambito dei costi di trasformazione, pertanto detratti dal valore di mercato del materiale legnoso riferito all'imposto, quindi essi si considerano quale rimborso di costi anticipati dall'Ente.

Unitamente all'importo di cui sopra l'Ente proprietario dovrà rimborsare l'ulteriore importo di € 1.000,00 oltre iva e oneri pari ad un importo lordo di **Euro 1.244,40 (diconsi Euro milleduecentoquarantaquattro/40) comprensivo di cassa di previdenza e IVA**, per le spese per la sorveglianza dei lavori.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'affidatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'affidatario con la sottoscrizione del presente capitolato conferma ed attesta di aver preventivamente preso visione dei luoghi e del bosco oggetto di vendita, quindi di essersi recato sul sito ove deve eseguirsi il taglio e di avere preso visione delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sul valore di vendita. Pertanto giudica congruo nel suo complesso l'importo di vendita, anche tenendo conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore.

L'affidatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna garantisce solamente i confini, ma non il numero e la specie delle piante e neppure le loro dimensioni né la quantità e la qualità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Per quanto non espressamente previsto l'affidatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno dettate dal Responsabile del Contratto e dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone o a beni dell'Amministrazione, di Enti o privati, eventi dei quali l'affidatario sarà ritenuto responsabile.

MATERIALE IN VENDITA E CONFINI DEL LOTTO

Art. 3. – Il materiale legnoso posto in vendita consiste in materiale legnoso ottenibile esclusivamente dal lotto boschivo costituito da una pineta di origine artificiale di pino domestico così come indicato nel precedente art. 1, con diradamento a carico della *provvigione presente sulla superficie netta di ha 7,0*, come meglio e più esattamente indicato nella relazione tecnica.

Sono escluse dal taglio tutte le piante appartenenti alle specie protette dalla legislazione vigente.

VALIDITA' DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

Art. 4. – L'affidatario, dal momento dell'affidamento fattogli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'affidamento stesso ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori

approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, l'affidatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto, la restituzione dell'eventuale deposito versato e l'importo di stima delle prestazioni effettuate senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E DOMICILIO ELETTO

Art. 5. – Il Verbale di Aggiudicazione ovvero la convenzione/contratto, da redigersi e da sottoscrivere dall'Ufficio rogante e dall'affidatario nei modi di legge, sarà da ritenersi come un regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico.

Non volendo e non potendo l'affidatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del regolamento di contabilità.

All'affidatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del progetto di utilizzazione boschiva e del capitolato d'oneri.

L'affidatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

DEPOSITO CAUZIONALE, MORTE, FALIMENTO E IMPEDIMENTI DELLO AFFIDATARIO

Art. 6. – Prima di iniziare i lavori in bosco, l'affidatario dovrà costituire un deposito cauzionale in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, presso la Tesoreria dell'Ente proprietario (ARSIAL) nella misura del 50% dell'importo del contratto, oppure, qualora ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 54 RD 23.05.1924 n. 827 "REGOLAMENTO per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" mediante fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo del contratto.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'affidatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

RESCISSIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA CAUZIONE

Art. 7. – Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 6 entro il termine di 3 mesi, l'Ente affidatario potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per

una nuova assegnazione o gara, restando a carico dell'impresa medesima la eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più.

CONSEGNA DEL BOSCO

Art. 8. – Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita, da farsi all'affidatario a mezzo di raccomandata r. r. o *POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)*, l'Amministrazione appaltante inviterà l'affidatario stesso a prendere in consegna entro *venticinque giorni* naturali e consecutivi il materiale venduto.

Copia dell'Invito e del Contratto di vendita saranno rimessi per conoscenza al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio.

Il Responsabile del Contratto in rappresentanza dell'Ente, previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale, procederà a detta consegna, dando atto, nel relativo verbale firmato dall'affidatario, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio delle piante e nell'evitare il danneggiamento delle piante da rilasciare, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e per l'esbosco, a norma del successivo art. 11.

Se l'affidatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Nel caso che l'affidatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal *ventiseiesimo* giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'affidamento, anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi due mesi senza che l'affidatario abbia presa regolare consegna del lotto vendutogli, l'Ente proprietario potrà procedere, a norma del precedente art. 7, alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando le somme già versate a qualsiasi titolo.

PAGAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA

Art. 9. – L'affidatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente proprietario stesso nel seguente modo:

- il **20 %** del valore di aggiudicazione più l'intero importo inerente le spese di sorveglianza tecnica entro **25 giorni** dalla stipula del contratto;
- il **30 %** del valore di aggiudicazione entro al I SAL (*giorni da definire in fase di stipula di contratto*) dalla stipula del contratto.

- il **50 %** del valore di aggiudicazione alla stipula del contratto entro al II e ultimo SAL (*giorni da definire in fase di stipula di contratto*) dalla stipula del contratto.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre *un mese*, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo punto del precedente articolo 8.

GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI

Art. 10. – L'affidatario dovrà indicare con preavviso di **giorni 15** all'*Amministrazione dell'Ente*, alla *Stazione dei Carabinieri Forestale* ed alla *Provincia di Viterbo* la data in cui avranno effettivo inizio i lavori nel bosco. I lavori di utilizzazione forestale andranno iniziati solo dopo la costituzione del deposito cauzionale o dopo la consegna qualora prevista.

Gli interventi potranno essere realizzati in seguito alla ricezione da parte di ARSIAL delle dovute autorizzazioni.

TERMINE DI TAGLIO

Art. 11. – Le operazioni di taglio di allestimento ed esbosco non devono essere eseguiti fuori dai periodi indicati dal "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002" (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro 6 mesi dalla *FIRMA DEL CONTRATTO*. Lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovrà essere completato entro la stessa data salvo eventuali proroghe concesse.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini stabiliti dal presente atto, ovvero da successive eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente, rimanendo pur sempre l'affidatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

PROROGHE

Art. 12. – La proroga dei termini stabiliti dall'art. 11 per il taglio dovrà, essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, *30 giorni prima* dello spirare dei termini stessi, alla *Provincia di Viterbo* cui compete la facoltà di concederla.

Resta a carico dell'aggiudicatario di ogni indennizzo e/o indennità eventualmente determinata insindacabilmente dalla Provincia stessa.

DIVIETO DI SUB-APPALTI

Art. 13. – L'affidatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto.

La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 8.

RISPETTO ALLE LEGGI FORESTALI

Art. 14. – L'affidatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle prescrizioni di massima e di polizia forestale del regolamento forestale n. 7/2005 in attuazione art. 36 della L.R. 39/2002, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

SORVEGLIANZA AL TAGLIO

Art. 15. – La Sorveglianza al taglio è figura utile per il controllo sull'esecuzione a regola d'arte dell'intervento di utilizzazione forestale, è un tecnico scelto dall'Ente appaltante, qualora lo ritenga necessario, con incarico specifico che ne definisca le modalità di svolgimento con specificazione della natura, ampiezza, strumenti e tempistica con cui deve assolvere alla funzione. Non possono essere incaricati per il ruolo di Sorveglianza al taglio, coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto.

La sua presenza in loco può non essere costante ma le sue indicazioni devono essere dalla Ditta affidataria rispettate al fine della realizzazione a regola d'arte dell'intervento progettato.

RILEVAMENTO DANNI

Art. 16. – Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli Agenti forestali giurisdizionalmente competenti per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, daranno corso ai controlli e rilevamenti prescritti, quindi eleveranno i provvedimenti contravvenzionali del caso.

DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI LASCIARE PASCOLARE ANIMALI

Art. 17. – È proibito all'affidatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da lavoro od altri.

MODALITA' DEL TAGLIO

Art. 18. – Per l'utilizzazione è consentito l'uso delle seghe a motore; il taglio dovrà essere comunque eseguito a perfetta regola d'arte e rifinito con strumenti ben taglienti, a superficie liscia, inclinata o convessa (a "*schiena d'asino*", od a "*chierica di monaco*") senza lacerare la corteccia.

Dovranno essere recisi a regola d'arte i monconi e le piante danneggiate da eventi atmosferici.

Si dovrà aver cura di programmare la traiettoria di caduta delle piante, anche realizzando delle tacche direzionali per gli individui di maggiore dimensione. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo i danni temporanei e permanenti arrecabili alla rinnovazione, sia gamica che agamica.

Le modalità d'esecuzioni sono regolate e sanzionate dagli art. 66, 67, 68, 133, 135, 138 e 139 del regolamento forestale n. 7/2005 attuazione art. 36 della L.R. 39/2002.

PENALITA' PER TAGLI IRREGOLARI E ABUSIVI; MANCATA CONSERVAZIONE DELLE SEGNALE; PIANTE MAL RECISE E TAGLIATE IN EPOCA DI DIVIETO

Art. 19. – L'affidatario ha obbligo di utilizzare soltanto le piante indicate per il taglio e di conservare intatte ed in modo che siano sempre ben visibili i segni delle piante di confine, provvedendo, ove occorra, alla ripresa delle parti scolorite con vernice di uguale colore.

Per le infrazioni connesse ad errato e/o inesatto abbattimento vengono stabilite a carico dell'Affidatario le seguenti penalità:

- 1) di euro 10 (dieci) per ogni individuo arboreo o ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e le norme del presente Capitolato;
- 2) di euro 20 (venti) per ogni individuo arboreo o ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio in periodo di divieto;
- 3) da euro 50 (cinquanta) a euro 100 (cento) per ogni pianta di confine risultante mancante ai riscontri periodici da parte degli Agenti forestali ed a quello finale del Collaudatore;
- 4) Per ogni pianta non martellata, o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'affidatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'affidatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Nell'abbattere le piante destinate al taglio si useranno le opportune cautele per non rompere, scortecciare le piante rilasciate e di confine.

Per ogni pianta di riserva danneggiata in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'affidatario pagherà all'Ente proprietario il triplo del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate alla Tesoreria dell'ente proprietario entro e non oltre sei giorni dalla loro irrogazione.

SOSPENSIONE DEL TAGLIO

Art. 20. Al *Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali* competente, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, è riservata la facoltà di sospendere il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

La sospensione del taglio può essere imposta anche dal Sorveglianza al taglio previo avviso all'Amministrazione dell'Ente e comunicazione scritta al *Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali* competente per territorio, qualora la Ditta non esegua i lavori a regola d'arte o non rispetti le modalità di taglio previste nel presente Capitolato.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia dovessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parole può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali salvo ratifica del *Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali* competente e salva, all'Amministrazione dell'Ente, la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 8.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'affidatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del *Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali* predetto, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

RIPULITURA DELLA TAGLIATA

Art. 21. – Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, le modalità di esecuzione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'affidatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dagli art. 67, 133, 135 e 139 del regolamento forestale n. 7/2005 attuazione art. 36 della L. R. 39/2002 e di tale legge, oltre alla normativa vigente in materia.

OBBLIGHI DELL' AFFIDATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITA' IN GENERE

Art. 22. – L'affidatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi possa transitare liberamente;
- 2) ad effettuare una manutenzione ordinaria della viabilità di accesso al lotto boschivo e lungo i

sentieri e le piste di esbosco, nonché a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;

3) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;

4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

COSTRUZIONE CAPANNE

Art. 23. – L'affidatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti, senza espressa autorizzazione dell'Ente.

L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità forestale, che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuarsi solo con il legname di proprietà dell'affidatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 11 del presente Capitolato d'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà, dell'Ente.

DIVIETO DI APERTURA DI NUOVE VIE E DI NUOVE AIE CARBONILI. PENALITA'

Art. 24. – Il trasporto dei prodotti dovrà essere eseguito per vie esistenti che, all'occorrenza, potranno essere indicate dal Sorveglianza al taglio o dagli Agenti forestali competenti per il territorio.

È fatto assoluto divieto di aprire nuove piste per l'esbosco ed eseguire qualsiasi intervento che possa arrecare danni al suolo, al soprassuolo e all'ambiente naturale.

Per ogni metro quadrato di pista, piazzale o altra modifica permanente allo stato dei luoghi nell'area interessata al taglio o in aree confinanti con la stessa eseguita senza autorizzazione od assenso l'affidatario pagherà una penale di *euro 5 (cinque)*, oltre agli indennizzi stabiliti dall'art. 19 per le piante di confine o di riserva eventualmente abbattute lungo i tracciati, fatto salvo l'applicazione di quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.

Al momento del collaudo la ditta affidataria dovrà aver cancellato ogni traccia di strascico e altri movimenti di terra superficiali, in modo da evitare fenomeni erosivi o altri danni ambientali per i quali la ditta potrà essere ritenuta responsabile ai sensi delle leggi vigenti anche negli anni successivi al collaudo stesso.

NOVELLAME

Art. 25. – L'affidatario è obbligato a rispettare il novellame. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato permanentemente, pagherà una penale di *euro 5 (cinque)* se il

danno è da ritenersi inevitabile e di *euro 40 (quaranta)* se poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

COLLAUDO

Art. 26. – Alla scadenza del termine originario o prorogato della utilizzazione, questa si intende chiusa.

Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'affidatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente proprietario e dal *Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali* ed alla *Provincia di Viterbo*: in tal caso la chiusura dei lavori prende data dall'arrivo di tale comunicazione all'Arsial.

Trenta giorni prima della chiusura delle utilizzazioni, l'affidatario dovrà presentare domanda di collaudo all'Ente affidatario.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un funzionario dello stesso ente, o da un tecnico da questo designato, entro mesi 6 (sei) dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. Non possono essere incaricati per il ruolo di Collaudatori, coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto.

L'affidatario ed il rappresentante dell'Ente proprietario saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare. In caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Affidatario.

DISPONIBILITA' DELLA CAUZIONE

Art. 27. – L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'affidatario, in base alle risultanze del verbale di collaudo, per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta e agli altri addebiti ivi ritenuti, incluse tutte le spese di collaudo.

INTERESSI SULLE PENALITA' E INDENNIZZI

Art. 28. – Le somme che l'affidatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art. 19. In caso di ritardo, l'affidatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

ASSICURAZIONE OPERAI

Art. 29. – L'affidatario risponderà direttamente ed in ogni caso, tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere, a termine di legge, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dall'affidatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

PASSAGGIO IN FONDI DI ALTRI PROPRIETARI

Art. 30. – L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità, né oneri, per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

RESPONSABILITA' DELL' AFFIDATARIO

Art. 31. – L'affidatario sarà responsabile, fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 32. – Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per le spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'affidatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso, salvo sempre il disposto degli art. 27 e 29.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al contratto.

INFRAZIONI NON CONTEMPLATE

Art. 33. – La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

RICHIAMO ALLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 34. – Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2440, e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

CONOSCENZA DEL CAPITOLATO E DELLE NORME DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

Art. 35 – Con la sottoscrizione del presente capitolato l'affidatario ne conferma l'avvenuta lettura e la piena approvazione.

Inoltre, agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. l'affidatario sottoscrivendo il presente capitolato d'oneri dichiara in particolare di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 e 31 del medesimo Capitolato, che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

Con la sottoscrizione del presente capitolato l'affidatario dichiara, altresì, di aver preso visione e cognizione: del Progetto di utilizzazione boschiva, del relativo regolamento forestale attuativo dell'art. 36; delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale attualmente vigenti; della L. n. 2440/1923 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827; documenti i quali si intendono tutti qui richiamati a formare parte integrante del presente capitolato, anche se non materialmente allegati.

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 33 – L'affidatario dovrà rigorosamente mettere in atto, a propria cura e spese, le seguenti misure di mitigazione dell'impatto per le attività di utilizzazione dell'area:

- completare l'intervento di taglio, allestimento ed esbosco nel più breve tempo possibile, comunque entro 18 mesi dalla firma del contratto;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Viterbo – Servizio Difesa Suolo, Parchi e Risorse Naturali e nel Nulla-Osta rilasciato dalla Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette;

- Il taglio potrà essere eseguito in qualsiasi periodo dell'anno, come previsto dall'art. 20 del Regolamento Regionale n. 7/2005, salvo il periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 luglio in cui il taglio è vietato in quanto stagione riproduttiva degli uccelli;
- divieto di taglio di esemplari vetusti a carattere monumentale, potenziali siti di nidificazione;
- si dovranno inoltre rilasciare le piante che per caratteristiche di dimensione, rarità botanica, forma, possono essere considerate monumentali;
- si rilascino almeno 5 piante per ettaro morte in piedi o a terra, scegliendo preferibilmente quelle riportanti cavità idonee all'alimentazione di alcuni rapaci;
- divieto di asportazione di piante con presenza di nidi e di tutto il soprassuolo vegetale intorno ad esso per un raggio di 50 metri;
- gli interventi di manutenzione ordinaria per la viabilità esistente, non dovranno determinare alcuna modifica delle caratteristiche della stessa (lunghezza, larghezza, andamento plano-altimetrico), limitando eventuali potature o taglio della vegetazione alla sola fascia occupata dal sedime stradale e dalla sua proiezione verso l'alto, senza prevedere l'apertura di nuove strade e piste;
- concentrare il materiale legnoso durante le fasi di esbosco esclusivamente in aree prive di vegetazione o in prossimità di sentieri preesistenti, riducendo al minimo i tempi di stazionamento;
- limitare il transito dei mezzi meccanici per il trasporto della legna alla viabilità esistente;
- operare il trasporto lungo le piste in condizioni di suolo non bagnato;
- eseguire le operazioni di decespugliamento di rovi ed arbusti solo se effettivamente necessarie, in modo localizzato intorno alle piante;
- eseguire un accurato controllo degli arbusti oggetto dell'eventuale decespugliamento evitando il taglio di quelli occupati da nidi di specie di uccelli protette;
- porre precisa attenzione nel non interferire con gli animali selvatici eventualmente presenti.

RISERVA DAL TAGLIO

Art. 37 - L'affidatario ha l'obbligo di riservare dal taglio tutte le piante indicate per la riserva del bosco e non.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Art. 38 - L'affidatario, nella qualità di consegnatario del bosco, è obbligato a segnalare, all'Ente proprietario all'ufficio competente del *Comando Stazione Carabinieri Forestale* competente per territorio e all'ufficio competente dell'ente pubblico della *Provincia di Viterbo* per le conseguenti constatazioni, qualsiasi tipo di danno ambientale e patrimoniale che si verifichi nell'area boschiva in consegna, anche se arrecato dall'affidatario stesso.

La mancata segnalazione comporterà il raddoppio delle penalità previste in questo Capitolato Speciale.

RESPONSABILE DEL CANTIERE

Art. 39 – L'affidatario dovrà assicurare sul luogo dell'utilizzazione la presenza di un *responsabile di cantiere* o quanto meno la sua pronta reperibilità nell'orario di normale attività lavorativa o per il periodo di attività silvana. In caso di mancata reperibilità sarà applicata una penale di euro 50 (cinquanta).

CARTELLONISTICA

Art. 40 – L'affidatario ha l'obbligo di apporre in posizione ben visibile presso l'accesso principale alla superficie da utilizzare un cartello di superficie minima di mq 1 con le seguenti informazioni:

Comune di _____
Lavori per taglio di utilizzazione boschiva _____
Bosco _____ Superficie ha _____
Ditta affidataria _____
Responsabile RUP _____
Responsabile del Cantiere _____
Comando Carabinieri Forestali _____
Autorizzazioni:
Provincia di n° _____ del _____

Il cartello dovrà risultare già esposto e leggibile alla data della consegna e rimanere tale fino al collaudo. Per ogni giorno di mancata esposizione dello stesso sarà applicata una sanzione di Euro 50 (cinquanta)

RIMOZIONE RIFIUTI

Art. 41 - L'affidatario è tenuto a rimuovere dalla superficie oggetto della utilizzazione i "rifiuti speciali" eventualmente giacenti prima della consegna del bosco e quelli che vi saranno abusivamente

depositati fino alla data del collaudo, salvo che la rimozione di essi comporti un danno ambientale maggiore di quello derivante dal definitivo abbandono, circostanza da valutarsi di volta in volta dal locale Comando Carabinieri Forestali.

La superficie oggetto di utilizzazione dovrà essere ripulita e sgombrata costantemente dai Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) abbandonati abusivamente durante il periodo di consegna del bosco.

Per le inadempienze ai suddetti obblighi, salvo le altre sanzioni amministrative penali, saranno applicate all'atto del collaudo le seguenti penalità:

- per i rifiuti speciali euro 100 (cento) per ogni oggetto o pezzo di notevole volume;
- per i R.S.U. euro 10 (dieci) per ogni oggetto o pezzo di notevole volume sparso sul bosco nel corso di utilizzazione.

li _____

L' affidatario

L' Ente

REGIONE LAZIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ARSIAL

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo
e l'Innovazione
dell'Agricoltura nel Lazio

Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione Agricoltura Lazio

Progetto di utilizzazione boschiva per interventi intercalari di *Diradamento* in pineta di origine artificiale di proprietà Arisial, in località *La Frasca* in territorio del comune di Civitavecchia (RM), in attuazione del Piano di Gestione Forestale adottato da Arisial con Determinazione del Direttore Generale n. 190 del 10/04/2020

CAPITOLATO D'ONERI

SOGGETTO RICHIEDENTE: Arisial

DATA: febbraio 2021



STUDIO TECNICO AGROFORESTALE
Dott. Forestale Bachisio Bosa

Sedi: Via Fontana dei Lumini, 36 – 01100 Viterbo
Via G.P. Becciu, 48 – 07010 Bultei (SS)
C.F. BSOBHS70C03G203I P. IVA 02111980906
Tel. 3470868104 mail: bachisiobosa@inwind.it
Pec: b.bosa@epap.conafpec.it

IL TECNICO
Dott. For. Bachisio Bosa

CAPITOLATO SPECIALE

delle condizioni e degli oneri sotto i quali viene *posto in vendita* il diradamento di una fustaia di conifere a prevalenza di pino domestico in località *La Frasca* nel comune di Civitavecchia (RM) di proprietà dell'ARSIAL (Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'Agricoltura nel Lazio).

A) CONDIZIONI GENERALI

ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA E BOSCO OGGETTO DELLA STESSA

Art. 1. L'ARSIAL pone in vendita, in esecuzione della *Determinazione del Direttore Generale* n. ____ del _____, il materiale legnoso ritraibile dal diradamento della fustaia di conifere a prevalenza di pino domestico ubicata in località *La Frasca*, caratterizzato dai dati catastali sotto riportati:

UBICAZIONE		ESTREMI CATASTALI		SUPERFICIE CATASTALE	SUPERFICIE INTERVENTO
Comune	Località	Foglio	Mappali	(ha.are.ca)	(ha.are.ca)
			230	0.06.08	0.04.00
			231	4.60.10	3.36.00
			936	1.85.26	1.23.30
		3	71	22.29.28	5.86.70
TOTALE				28.80.72	10.50.00

Complessivamente la superficie netta assegnata per il taglio assomma ad **ha 9,00**.

La cartografia ubicativa dell'area di intervento su CTR su ortofoto e su catastale è riportata nell'allegato elaborato cartografico del progetto di diradamento, che costituiscono parte integrante del presente capitolato d'oneri.

VALORE E RISCHI DI VENDITA

Art. 2. – La vendita del materiale legnoso avviene a corpo partendo dal prezzo a base d'asta di **Euro 2.252,50 (euro duemiladuecentocinquantadue/50)** oltre agli oneri di legge (IVA).

Detti importi sono già considerati nell'ambito dei costi di trasformazione, pertanto detratti dal valore di mercato del materiale legnoso riferito all'imposto, quindi essi si considerano quale rimborso di costi anticipati dall'Ente.

Unitamente all'importo di cui sopra l'Ente proprietario dovrà rimborsare l'ulteriore importo di € 1.000,00 oltre iva e oneri pari ad un importo lordo di **Euro 1.244,40 (diconsi Euro milleduecentoquarantaquattro/40) comprensivo di cassa di previdenza e IVA**, per le spese per la sorveglianza dei lavori.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'affidatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'affidatario con la sottoscrizione del presente capitolato conferma ed attesta di aver preventivamente preso visione dei luoghi e del bosco oggetto di vendita, quindi di essersi recato sul sito ove deve eseguirsi il taglio e di avere preso visione delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sul valore di vendita. Pertanto giudica congruo nel suo complesso l'importo di vendita, anche tenendo conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore.

L'affidatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna garantisce solamente i confini, ma non il numero e la specie delle piante e neppure le loro dimensioni né la quantità e la qualità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Per quanto non espressamente previsto l'affidatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno dettate dal Responsabile del Contratto e dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone o a beni dell'Amministrazione, di Enti o privati, eventi dei quali l'affidatario sarà ritenuto responsabile.

MATERIALE IN VENDITA E CONFINI DEL LOTTO

Art. 3. – Il materiale legnoso posto in vendita consiste in materiale legnoso ottenibile esclusivamente dal lotto boschivo costituito da una pineta di origine artificiale di pino domestico così come indicato nel precedente art. 1, con diradamento a carico della **provvigione presente sulla superficie netta di ha 9,0**, come meglio e più esattamente indicato nella relazione tecnica.

Sono escluse dal taglio tutte le piante appartenenti alle specie protette dalla legislazione vigente.

VALIDITA' DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

Art. 4. – L'affidatario, dal momento dell'affidamento fattogli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'affidamento stesso ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, l'affidatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto, la restituzione dell'eventuale deposito versato e l'importo di stima delle prestazioni effettuate senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E DOMICILIO ELETTO

Art. 5. – Il Verbale di Aggiudicazione ovvero la convenzione/contratto, da redigersi e da sottoscrivere dall'Ufficio rogante e dall'affidatario nei modi di legge, sarà da ritenersi come un regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico.

Non volendo e non potendo l'affidatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del regolamento di contabilità.

All'affidatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del progetto di utilizzazione boschiva e del capitolato d'oneri.

L'affidatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

DEPOSITO CAUZIONALE, MORTE, FALIMENTO E IMPEDIMENTI DELLO AFFIDATARIO

Art. 6. – Prima di iniziare i lavori in bosco, l'affidatario dovrà costituire un deposito cauzionale in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, presso la Tesoreria dell'Ente proprietario (ARSIAL) nella misura del 50% dell'importo del contratto, *oppure, qualora ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 54 RD 23.05.1924 n. 827 "REGOLAMENTO per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" mediante fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo del contratto.*

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'affidatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

RESCISSIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA CAUZIONE

Art. 7. – Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 6 entro il termine di 3 mesi, l'Ente affidatario potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova assegnazione o gara, restando a carico dell'impresa medesima la eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più.

CONSEGNA DEL BOSCO

Art. 8. – Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita, da farsi all'affidatario a mezzo di raccomandata r. r. o *POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)*, l'Amministrazione appaltante inviterà l'affidatario stesso a prendere in consegna entro *venticinque giorni* naturali e consecutivi il materiale venduto.

Copia dell'Invito e del Contratto di vendita saranno rimessi per conoscenza al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio.

Il Responsabile del Contratto in rappresentanza dell'Ente, previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale, procederà a detta consegna, dando atto, nel relativo verbale firmato dall'affidatario, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio delle piante e nell'evitare il danneggiamento delle piante da rilasciare, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e per l'esbosco, a norma del successivo art. 11.

Se l'affidatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Nel caso che l'affidatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal *ventiseiesimo* giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'affidamento, anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi due mesi senza che l'affidatario abbia presa regolare consegna del lotto vendutogli, l'Ente proprietario potrà procedere, a norma del precedente art. 7, alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando le somme già versate a qualsiasi titolo.

PAGAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA

Art. 9. – L'affidatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente proprietario stesso nel seguente modo:

- il **20 %** del valore di aggiudicazione più l'intero importo inerente le spese di sorveglianza tecnica entro **25 giorni** dalla stipula del contratto;
- il **30 %** del valore di aggiudicazione entro al I SAL (*giorni da definire in fase di stipula di contratto*) dalla stipula del contratto.
- il **50 %** del valore di aggiudicazione alla stipula del contratto entro al II e ultimo SAL (*giorni da definire in fase di stipula di contratto*) dalla stipula del contratto.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre *un mese*, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo punto del precedente articolo 8.

GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI

Art. 10. – L'affidatario dovrà indicare con preavviso di **giorni 15** all'*Amministrazione dell'Ente*, alla *Stazione dei Carabinieri Forestale* ed alla *Citta Metropolitana di Roma Capitale* la data in cui avranno effettivo inizio i lavori nel bosco. I lavori di utilizzazione forestale andranno iniziati solo dopo la costituzione del deposito cauzionale o dopo la consegna qualora prevista.

Gli interventi potranno essere realizzati in seguito alla ricezione da parte di ARSIAL delle dovute autorizzazioni.

TERMINE DI TAGLIO

Art. 11. – Le operazioni di taglio di allestimento ed esbosco non devono essere eseguiti fuori dai periodi indicati dal "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002" (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro 6 mesi dalla *FIRMA DEL CONTRATTO*. Lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovrà essere completato entro la stessa data salvo eventuali proroghe concesse.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini stabiliti dal presente atto, ovvero da successive eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente, rimanendo pur sempre l'affidatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

PROROGHE

Art. 12. – La proroga dei termini stabiliti dall'art. 11 per il taglio dovrà, essere chiesta, previo nulla

osta dell'Ente proprietario, *30 giorni prima* dello spirare dei termini stessi, alla *Città Metropolitana di Roma Capitale* cui compete la facoltà di concederla.

Resta a carico dell'aggiudicatario di ogni indennizzo e/o indennità eventualmente determinata insindacabilmente dalla Provincia stessa.

DIVIETO DI SUB-APPALTI

Art. 13. – L'affidatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto.

La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 8.

RISPETTO ALLE LEGGI FORESTALI

Art. 14. – L'affidatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle prescrizioni di massima e di polizia forestale del regolamento forestale n. 7/2005 in attuazione art. 36 della L.R. 39/2002, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

SORVEGLIANZA AL TAGLIO

Art. 15. – La Sorveglianza al taglio è figura utile per il controllo sull'esecuzione a regola d'arte dell'intervento di utilizzazione forestale, è un tecnico scelto dall'Ente appaltante, qualora lo ritenga necessario, con incarico specifico che ne definisca le modalità di svolgimento con specificazione della natura, ampiezza, strumenti e tempistica con cui deve assolvere alla funzione. Non possono essere incaricati per il ruolo di Sorveglianza al taglio, coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto.

La sua presenza in loco può non essere costante ma le sue indicazioni devono essere dalla Ditta affidataria rispettate al fine della realizzazione a regola d'arte dell'intervento progettato.

RILEVAMENTO DANNI

Art. 16. – Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli Agenti forestali giurisdizionalmente competenti per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, daranno corso ai controlli e rilevamenti prescritti, quindi eleveranno i provvedimenti contravvenzionali del caso.

DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI LASCIARE PASCOLARE ANIMALI

Art. 17. – È proibito all'affidatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da lavoro od altri.

MODALITA' DEL TAGLIO

Art. 18. – Per l'utilizzazione è consentito l'uso delle seghe a motore; il taglio dovrà essere comunque eseguito a perfetta regola d'arte e rifinito con strumenti ben taglienti, a superficie liscia, inclinata o convessa (a "*schiena d'asino*", od a "*chierica di monaco*") senza lacerare la corteccia.

Dovranno essere recisi a regola d'arte i monconi e le piante danneggiate da eventi atmosferici.

Si dovrà aver cura di programmare la traiettoria di caduta delle piante, anche realizzando delle tacche direzionali per gli individui di maggiore dimensione. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo i danni temporanei e permanenti arrecabili alla rinnovazione, sia gamica che agamica.

Le modalità d'esecuzione sono regolate e sanzionate dagli art. 66, 67, 68, 133, 135, 138 e 139 del regolamento forestale n. 7/2005 attuazione art. 36 della L.R. 39/2002.

PENALITA' PER TAGLI IRREGOLARI E ABUSIVI; MANCATA CONSERVAZIONE DELLE SEGNALE; PIANTE MAL RECISE E TAGLIATE IN EPOCA DI DIVIETO

Art. 19. – L'affidatario ha obbligo di utilizzare soltanto le piante indicate per il taglio e di conservare intatte ed in modo che siano sempre ben visibili i segni delle piante di confine, provvedendo, ove occorra, alla ripresa delle parti scolorite con vernice di uguale colore.

Per le infrazioni connesse ad errato e/o inesatto abbattimento vengono stabilite a carico dell'Affidatario le seguenti penalità:

- 1) di euro 10 (dieci) per ogni individuo arboreo o ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e le norme del presente Capitolato;
- 2) di euro 20 (venti) per ogni individuo arboreo o ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio in periodo di divieto;
- 3) da euro 50 (cinquanta) a euro 100 (cento) per ogni pianta di confine risultante mancante ai riscontri periodici da parte degli Agenti forestali ed a quello finale del Collaudatore;
- 4) Per ogni pianta non martellata, o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'affidatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne

l'abbattimento, l'affidatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Nell'abbattere le piante destinate al taglio si useranno le opportune cautele per non rompere, scortecciare le piante rilasciate e di confine.

Per ogni pianta di riserva danneggiata in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'affidatario pagherà all'Ente proprietario il triplo del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate alla Tesoreria dell'ente proprietario entro e non oltre sei giorni dalla loro irrogazione.

SOSPENSIONE DEL TAGLIO

Art. 20. Al *Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali* competente, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, è riservata la facoltà di sospendere il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

La sospensione del taglio può essere imposta anche dal Sorveglianza al taglio previo avviso all'Amministrazione dell'Ente e comunicazione scritta al *Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali* competente per territorio, qualora la Ditta non esegua i lavori a regola d'arte o non rispetti le modalità di taglio previste nel presente Capitolato.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia dovessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parole può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali salvo ratifica del *Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali* competente e salva, all'Amministrazione dell'Ente, la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 8.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'affidatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del *Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali* predetto, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

RIPULITURA DELLA TAGLIATA

Art. 21. – Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, le modalità di esecuzione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'affidatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dagli art. 67, 133, 135 e 139 del regolamento forestale n. 7/2005 attuazione art. 36 della L. R. 39/2002 e di tale legge, oltre

alla normativa vigente in materia.

OBBLIGHI DELL' AFFIDATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITA' IN GENERE

Art. 22. – L'affidatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi possa transitare liberamente;
- 2) ad effettuare una manutenzione ordinaria della viabilità di accesso al lotto boschivo e lungo i sentieri e le piste di esbosco, nonché a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 3) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

COSTRUZIONE CAPANNE

Art. 23. – L'affidatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti, senza espressa autorizzazione dell'Ente.

L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità forestale, che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuarsi solo con il legname di proprietà dell'affidatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 11 del presente Capitolato d'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà, dell'Ente.

DIVIETO DI APERTURA DI NUOVE VIE E DI NUOVE AIE CARBONILI. PENALITA'

Art. 24. – Il trasporto dei prodotti dovrà essere eseguito per vie esistenti che, all'occorrenza, potranno essere indicate dal Sorveglianza al taglio o dagli Agenti forestali competenti per il territorio.

È fatto assoluto divieto di aprire nuove piste per l'esbosco ed eseguire qualsiasi intervento che possa arrecare danni al suolo, al soprassuolo e all'ambiente naturale.

Per ogni metro quadrato di pista, piazzale o altra modifica permanente allo stato dei luoghi nell'area interessata al taglio o in aree confinanti con la stessa eseguita senza autorizzazione od assenso l'affidatario pagherà una penale di *euro 5 (cinque)*, oltre agli indennizzi stabiliti dall'art. 19 per le piante di confine o di riserva eventualmente abbattute lungo i tracciati, fatto salvo l'applicazione di quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.

Al momento del collaudo la ditta affidataria dovrà aver cancellato ogni traccia di strascico e altri movimenti di terra superficiali, in modo da evitare fenomeni erosivi o altri danni ambientali per i quali la ditta potrà essere ritenuta responsabile ai sensi delle leggi vigenti anche negli anni successivi al collaudo stesso.

NOVELLAME

Art. 25. – L' affidatario è obbligato a rispettare il novellame. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato permanentemente, pagherà una penale di *euro 5 (cinque)* se il danno è da ritenersi inevitabile e di *euro 40 (quaranta)* se poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

COLLAUDO

Art. 26. – Alla scadenza del termine originario o prorogato della utilizzazione, questa si intende chiusa.

Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'affidatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente proprietario e dal *Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali* ed alla *Città Metropolitana di Roma Capitale*: in tal caso la chiusura dei lavori prende data dall'arrivo di tale comunicazione all'Arsial.

Trenta giorni prima della chiusura delle utilizzazioni, l'affidatario dovrà presentare domanda di collaudo all'Ente affidatario.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un funzionario dello stesso ente, o da un tecnico da questo designato, entro mesi 6 (sei) dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. Non possono essere incaricati per il ruolo di Collaudatori, coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto.

L'affidatario ed il rappresentante dell'Ente proprietario saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare. In caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Affidatario.

DISPONIBILITA' DELLA CAUZIONE

Art. 27. – L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'affidatario, in base alle risultanze del verbale di collaudo, per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta e agli altri addebiti ivi ritenuti, incluse tutte le spese di collaudo.

INTERESSI SULLE PENALITA' E INDENNIZZI

Art. 28. – Le somme che l'affidatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art. 19. In caso di ritardo, l'affidatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

ASSICURAZIONE OPERAI

Art. 29. – L'affidatario risponderà direttamente ed in ogni caso, tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere, a termine di legge, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dall'affidatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

PASSAGGIO IN FONDI DI ALTRI PROPRIETARI

Art. 30. – L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità, né oneri, per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

RESPONSABILITA' DELL' AFFIDATARIO

Art. 31. – L'affidatario sarà responsabile, fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 32. – Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per le spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'affidatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto,

sia verso l'Ente stesso, salvo sempre il disposto degli art. 27 e 29.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al contratto.

INFRAZIONI NON CONTEMPLATE

Art. 33. – La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

RICHIAMO ALLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 34. – Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2440, e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

CONOSCENZA DEL CAPITOLATO E DELLE NORME DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

Art. 35 – Con la sottoscrizione del presente capitolato l'affidatario ne conferma l'avvenuta lettura e la piena approvazione.

Inoltre, agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. l'affidatario sottoscrivendo il presente capitolato d'oneri dichiara in particolare di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 e 31 del medesimo Capitolato, che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

Con la sottoscrizione del presente capitolato l'affidatario dichiara, altresì, di aver preso visione e cognizione: del Progetto di utilizzazione boschiva, del relativo regolamento forestale attuativo dell'art. 36; delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale attualmente vigenti; della L. n. 2440/1923 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827; documenti i quali si intendono tutti qui richiamati a formare parte integrante del presente capitolato, anche se non materialmente allegati.

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 33 – L'affidatario dovrà rigorosamente mettere in atto, a propria cura e spese, le seguenti misure di mitigazione dell'impatto per le attività di utilizzazione dell'area:

- completare l'intervento di taglio, allestimento ed esbosco nel più breve tempo possibile, comunque entro 18 mesi dalla firma del contratto;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nell'autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma – Dipartimento VI Pianificazione Territoriale e nel Nulla-Osta rilasciato dalla Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette;
- Il taglio potrà essere eseguito in qualsiasi periodo dell'anno, come previsto dall'art. 20 del Regolamento Regionale n. 7/2005, salvo il periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 luglio in cui il taglio è vietato in quanto stagione riproduttiva degli uccelli;
- divieto di taglio di esemplari vetusti a carattere monumentale, potenziali siti di nidificazione;
- si dovranno inoltre rilasciare le piante che per caratteristiche di dimensione, rarità botanica, forma, possono essere considerate monumentali;
- si rilascino almeno 5 piante per ettaro morte in piedi o a terra, scegliendo preferibilmente quelle riportanti cavità idonee all'alimentazione di alcuni rapaci;
- divieto di asportazione di piante con presenza di nidi e di tutto il soprassuolo vegetale intorno ad esso per un raggio di 50 metri;
- gli interventi di manutenzione ordinaria per la viabilità esistente, non dovranno determinare alcuna modifica delle caratteristiche della stessa (lunghezza, larghezza, andamento plano-altimetrico), limitando eventuali potature o taglio della vegetazione alla sola fascia occupata dal sedime stradale e dalla sua proiezione verso l'alto, senza prevedere l'apertura di nuove strade e piste;
- concentrare il materiale legnoso durante le fasi di esbosco esclusivamente in aree prive di vegetazione o in prossimità di sentieri preesistenti, riducendo al minimo i tempi di stazionamento;
- limitare il transito dei mezzi meccanici per il trasporto della legna alla viabilità esistente;
- operare il trasporto lungo le piste in condizioni di suolo non bagnato;
- eseguire le operazioni di decespugliamento di rovi ed arbusti solo se effettivamente necessarie, in modo localizzato intorno alle piante;
- eseguire un accurato controllo degli arbusti oggetto dell'eventuale decespugliamento evitando il taglio di quelli occupati da nidi di specie di uccelli protette;
- porre precisa attenzione nel non interferire con gli animali selvatici eventualmente presenti.

RISERVA DAL TAGLIO

Art. 37 - L'affidatario ha l'obbligo di riservare dal taglio tutte le piante indicate per la riserva del bosco e non.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Art. 38 - L'affidatario, nella qualità di consegnatario del bosco, è obbligato a segnalare, all'Ente proprietario all'ufficio competente del *Comando Stazione Carabinieri Forestale* competente per territorio e all'ufficio competente dell'ente pubblico della *Città Metropolitana di Roma Capitale* per le conseguenti constatazioni, qualsiasi tipo di danno ambientale e patrimoniale che si verifichi nell'area boschiva in consegna, anche se arrecato dall'affidatario stesso.

La mancata segnalazione comporterà il raddoppio delle penalità previste in questo Capitolato Speciale.

RESPONSABILE DEL CANTIERE

Art. 39 – L'affidatario dovrà assicurare sul luogo dell'utilizzazione la presenza di un *responsabile di cantiere* o quanto meno la sua pronta reperibilità nell'orario di normale attività lavorativa o per il periodo di attività silvana. In caso di mancata reperibilità sarà applicata una penale di euro 50 (cinquanta).

CARTELLONISTICA

Art. 40 – L'affidatario ha l'obbligo di apporre in posizione ben visibile presso l'accesso principale alla superficie da utilizzare un cartello di superficie minima di mq 1 con le seguenti informazioni:

Comune di _____
Lavori per taglio di utilizzazione boschiva _____
Bosco _____ Superficie ha _____
Ditta affidataria _____
Responsabile RUP _____
Responsabile del Cantiere _____
Comando Carabinieri Forestali _____
Autorizzazioni:
Provincia di n° _____ del _____

Il cartello dovrà risultare già esposto e leggibile alla data della consegna e rimanere tale fino al collaudo. Per ogni giorno di mancata esposizione dello stesso sarà applicata una sanzione di Euro 50 (cinquanta)

RIMOZIONE RIFIUTI

Art. 41 - L'affidatario è tenuto a rimuovere dalla superficie oggetto della utilizzazione i "rifiuti speciali" eventualmente giacenti prima della consegna del bosco e quelli che vi saranno abusivamente depositati fino alla data del collaudo, salvo che la rimozione di essi comporti un danno ambientale maggiore di quello derivante dal definitivo abbandono, circostanza da valutarsi di volta in volta dal locale Comando Carabinieri Forestali.

La superficie oggetto di utilizzazione dovrà essere ripulita e sgombrata costantemente dai Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) abbandonati abusivamente durante il periodo di consegna del bosco.

Per le inadempienze ai suddetti obblighi, salvo le altre sanzioni amministrative penali, saranno applicate all'atto del collaudo le seguenti penalità:

- per i rifiuti speciali euro 100 (cento) per ogni oggetto o pezzo di notevole volume;
- per i R.S.U. euro 10 (dieci) per ogni oggetto o pezzo di notevole volume sparso sul bosco nel corso di utilizzazione.

li _____

L'affidatario

L'Ente